



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIO FEDI"
01026 GROTTA S. STEFANO (VT)

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado)

Via Puglia, 25 – tel. 0761/367026

C.F. 90056690564 – C.U. UF1V31 – Conto di tesoreria unica: 0318092

C.M. VTIC80800L – Codice IPA: istsc_vtic80800l

e mail: vtic80800l@istruzione.it - vtic80800l@pec.istruzione.it

www.piofedi.edu.it

**REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE GOOGLE GEMINI**

(v. 1.0)

PREAMBOLO

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) Google Gemini, integrata in Google Workspace for Education, da parte del personale scolastico e degli studenti.

Il documento è adottato nel rispetto:

- delle “Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (da qui in poi “Linee guida”) emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (da qui in poi “DPIA”) eseguita dall'Istituzione scolastica;
- del Regolamento (UE) 2016/679 (da qui in poi “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (da qui in poi “Codice privacy”);
- del Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act (da qui in poi “AI Act”).

SEZIONE I – PARTE GENERALE – VALIDA PER TUTTI GLI UTENTI

Art. 1 – Strumenti ammessi

È consentito l'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale Google Gemini per Education tramite account istituzionali. Nell'ambito scolastico è fatto divieto di utilizzare qualunque altra intelligenza artificiale diversa da Google Gemini. Tale divieto è generale e non prevede eccezioni.

Art. 2 – Divieto di utilizzo di IA ad alto rischio

È vietato introdurre o utilizzare sistemi di IA che rientrano nelle categorie ad alto rischio individuate dall'AI Act e richiamate dalle Linee guida, ovvero sistemi utilizzati per:

- determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale;
- valutare i risultati dell'apprendimento;
- valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere;
- monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali

1. La scuola applica il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR. Quando, in casi strettamente necessari, vengano trattati dati personali nell'uso di Gemini, devono essere utilizzate solo le informazioni indispensabili alle finalità didattiche o amministrative.
2. È sempre vietato inserire nei prompt dell'IA dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR. Rientrano in tali categorie: dati relativi alla salute; dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica; dati personali che rivelano opinioni politiche; dati personali che rivelano convinzioni religiose o filosofiche; dati personali che rivelano l'appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica; dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
3. È sempre vietato inserire nei prompt dell'IA dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR.

Art. 4 – Trasparenza e supervisione umana

1. L'IA non sostituisce il giudizio umano e non può in alcun modo assumere decisioni autonome che abbiano effetti didattici, organizzativi o valutativi. L'utente mantiene sempre la piena responsabilità dei contenuti prodotti, delle decisioni prese e delle informazioni diffuse tramite l'uso dell'IA.
2. Ogni contenuto generato va verificato con attenzione sotto il profilo dell'accuratezza, della coerenza disciplinare, della correttezza normativa e dell'assenza di bias o distorsioni, prima del suo eventuale utilizzo o condivisione. L'utente deve inoltre valutare se la risposta ottenuta sia idonea al contesto scolastico e conforme alle finalità istituzionali.

Art. 5 – Uso responsabile

1. È vietato produrre, tramite l'IA, contenuti illeciti, discriminatori, violenti, diffamatori, non rispettosi della dignità della persona o comunque contrari alla normativa vigente e ai principi educativi della scuola.
2. È vietato qualsiasi uso dell'IA che possa compromettere la sicurezza informatica dell'Istituto, inclusi tentativi di aggirare sistemi di protezione, generare codice dannoso o utilizzare l'IA per accedere a dati o risorse non autorizzate.

SEZIONE II – DOCENTI E FIGURE ASSIMILATE

Art. 6 – Formazione

Il personale docente e le figure assimilate sono tenuti a partecipare obbligatoriamente alle attività di formazione sull'intelligenza artificiale previste dall'Istituto in conformità alle Linee guida. Tale formazione ha lo scopo di garantire un uso consapevole, responsabile e sicuro degli strumenti di IA e di assicurare la piena comprensione delle misure tecniche, organizzative e didattiche adottate dalla scuola.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del principio di minimizzazione e dei divieti di cui all'Art. 3, i docenti possono inserire nei prompt dell'IA dati personali strettamente necessari allo svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative di propria competenza. È fatto obbligo di evitare qualsiasi trattamento eccedente, non pertinente o non indispensabile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Ambiti d'uso consentiti

1. L'utilizzo dell'IA da parte dei docenti comprende un insieme articolato di attività in linea con quanto previsto dalle Linee guida. In particolare, l'IA può essere impiegata per:
 - a. la creazione, rielaborazione e ottimizzazione di materiali didattici, favorendo una progettazione più efficiente e una maggiore personalizzazione dei contenuti;
 - b. la predisposizione di adattamenti inclusivi, semplificazioni, ampliamenti o riformulazioni utili a garantire l'accessibilità didattica per tutti gli studenti, con particolare attenzione ai diversi stili cognitivi degli studenti, come ad esempio per:
 - i. la produzione di testi facilitati, mappe concettuali, schemi, glossari e materiali semplificati, calibrati sui bisogni educativi degli studenti;

- ii. la generazione di spiegazioni alternative, esempi aggiuntivi e percorsi personalizzati utili al recupero o al potenziamento;
 - iii. la riformulazione di contenuti in linguaggio chiaro (plain language), linguaggio aumentativo o semplificato, quando necessario;
 - iv. il supporto alla creazione di strumenti compensativi digitali e materiali multimediali a sostegno degli studenti con BES o disabilità, nel rispetto delle misure previste nei PEI e PDP;
- c. la predisposizione di attività che favoriscano la partecipazione attiva, l'autonomia e l'accessibilità cognitiva, senza mai sostituire la progettazione educativa personalizzata del docente;
 - d. traduzioni, revisioni linguistiche e trasformazioni del registro comunicativo per favorire la comprensione dei contenuti nelle diverse discipline;
 - e. la generazione di esercitazioni, attività laboratoriali, quesiti e compiti di realtà che stimolino il pensiero critico e la creatività;
 - f. il supporto alla programmazione didattica, alla progettazione per competenze, alla definizione degli obiettivi formativi e alla strutturazione dei percorsi di apprendimento;
 - g. il supporto alle attività di coding, pensiero computazionale e problem solving, in particolare per:
 - i. generare esempi di algoritmi, pseudocodice o soluzioni guidate per attività didattiche;
 - ii. proporre problemi, sfide logiche e scenari progettuali proporzionati al livello degli studenti;
 - iii. offrire spiegazioni alternative su concetti di programmazione, strutture dati, modelli logici e cicli di controllo;
 - iv. aiutare il docente nella produzione di esercizi di debug, analisi di errori o ottimizzazione di codice;
 - v. sostenere attività laboratoriali che sviluppino la capacità di scomporre problemi complessi in sotto-problemi affrontabili.

2. Tutte le attività devono essere svolte mantenendo il controllo critico del docente, che resta responsabile della qualità, della correttezza disciplinare e della coerenza pedagogica dei materiali prodotti.

Art. 9 – Ambiti vietati

1. È vietato utilizzare l'IA per correggere, giudicare, valutare o attribuire punteggi agli elaborati, alle prove scritte, orali o pratiche degli studenti. Sono vietati, a titolo esemplificativo:
 - a. la richiesta all'IA di assegnare voti, giudizi o livelli;
 - b. l'individuazione di errori con finalità valutative;
 - c. l'uso di rubriche valutative generate automaticamente senza controllo umano sostanziale.
2. È vietato utilizzare l'IA per monitorare, sorvegliare, rilevare comportamenti, atteggiamenti o attività degli studenti anche indirettamente o tramite analisi di dati.
3. È vietata la rilevazione automatizzata di comportamenti durante prove o verifiche.

4. Sono vietati strumenti di proctoring o sistemi assimilabili.
5. È vietato utilizzare l'IA per verificare se uno studente abbia copiato, plagiato o utilizzato a sua volta strumenti di IA per la produzione di un elaborato.
6. È vietato utilizzare l'IA per analizzare, classificare, prevedere o dedurre informazioni sugli studenti, come ad esempio:
 - a. rendimento futuro;
 - b. atteggiamenti, comportamenti o caratteristiche personali;
 - c. livelli di competenza non basati su evidenze didattiche raccolte umanamente;
 - d. bisogni educativi o fragilità non accertate da professionisti competenti.
7. L'IA non può essere utilizzata per:
 - a. interpretare i bisogni educativi degli studenti;
 - b. analizzare emozioni o stati psicologici;
 - c. fornire giudizi o indicazioni relative alla sfera personale o emotiva.
8. È vietato utilizzare strumenti di IA:
 - a. per attività personali non attinenti al proprio ruolo istituzionale;
 - b. per produrre contenuti estranei alle finalità scolastiche;
 - c. per svolgere incarichi esterni non collegati al ruolo istituzionale;
9. È vietato utilizzare l'IA per:
 - a. eludere sistemi di sicurezza informatica;
 - b. generare codice o procedure potenzialmente dannose;
 - c. reperire materiali coperti da copyright in modo non legittimo;

Art. 10 – Obbligo di verifica degli output dell'Intelligenza Artificiale

1. I docenti e le figure assimilate hanno l'obbligo di verificare con attenzione, spirito critico e competenza professionale tutti gli output generati dagli strumenti di Intelligenza Artificiale prima di utilizzarli per finalità didattiche, organizzative o amministrative.
2. In particolare, il docente deve:
 - a. controllare l'attendibilità delle informazioni, verificando che i contenuti prodotti dall'IA siano corretti, aggiornati e coerenti con le fonti disciplinari riconosciute;
 - b. accertare l'assenza di bias, stereotipi o distorsioni che possano compromettere l'inclusività, la correttezza o l'imparzialità del materiale;
 - c. individuare eventuali errori, semplificazioni improprie, omissioni o allucinazioni tipiche dei modelli generativi;
 - d. verificare la coerenza pedagogica e metodologica dell'output rispetto agli obiettivi formativi e alle caratteristiche della classe;
 - e. integrare, correggere o riformulare gli output dell'IA quando necessario, evitando di adottarli in modo acritico o automatizzato;
 - f. segnalare eventuali criticità che possano derivare dall'utilizzo dello strumento, nel rispetto delle procedure previste dall'Istituzione Scolastica.

Art. 11 – Obbligo di supervisione e monitoraggio dell'uso dell'IA da parte degli studenti

1. Le attività didattiche che prevedono l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte di studenti minorenni possono essere avviate esclusivamente previa verifica, da parte del docente, che agli atti dell'Istituto sia formalmente depositata l'autorizzazione all'uso dell'IA rilasciata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. In assenza di tale documentazione, l'attività non può avere inizio.
2. Durante l'orario scolastico, i docenti e le figure assimilate hanno l'obbligo di garantire la supervisione costante e continuativa degli studenti in ogni attività in cui venga utilizzata l'Intelligenza Artificiale. Tale supervisione deve assicurare che l'uso dell'IA sia conforme alle finalità didattiche autorizzate e alle previsioni delle Linee guida. Il docente rimane sempre responsabile dell'attività svolta durante l'orario scolastico attraverso tali strumenti.
3. Il docente deve intervenire immediatamente qualora rilevi usi non corretti, impropri o difformi dell'IA, assumendo ogni decisione necessaria a tutelare la sicurezza degli studenti, la correttezza dell'attività didattica e il rispetto del presente Regolamento.

Art. 12 – Obbligo di formazione degli studenti prima dell'uso dell'IA

1. I docenti e le figure assimilate hanno l'obbligo di verificare che tutti gli studenti coinvolti in attività che prevedono l'uso dell'Intelligenza Artificiale siano stati preventivamente formati per un uso consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie messe a disposizione dall'Istituto.
2. La formazione minima obbligatoria deve assicurare che gli studenti comprendano:
 - a. le finalità didattiche per cui è consentito utilizzare l'IA;
 - b. il funzionamento essenziale dello strumento e i limiti dell'IA generativa;
 - c. i rischi legati all'affidamento acritico, ai bias, agli errori e alle allucinazioni;
 - d. divieti relativi all'inserimento di qualsiasi dato personale se non quello di personaggi pubblici necessari per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - e. i divieti previsti dall'AI Act e dalle Linee guida ministeriali nel contesto scolastico;
 - f. l'importanza della supervisione umana e della responsabilità personale nell'uso delle tecnologie.
3. Qualora gli studenti non abbiano ancora ricevuto la formazione prevista, il docente è tenuto a:
 - a. sospendere l'uso dell'IA;
 - b. provvedere personalmente a erogare una formazione preliminare adeguata all'età e al percorso di studi;
 - c. accertarsi che la formazione sia stata compresa.

SEZIONE III – PERSONALE ATA

Art. 13 – Formazione

1. Il personale ATA è tenuto a partecipare alle attività di formazione obbligatorie sull'Intelligenza Artificiale organizzate dall'Istituto in conformità alle Linee guida ministeriali. La partecipazione alla formazione è obbligatoria e costituisce requisito operativo per l'utilizzo dell'IA.

2. La formazione è finalizzata a fornire al personale ATA le competenze necessarie per:
 - a. utilizzare gli strumenti di IA in modo corretto, consapevole e conforme alla normativa vigente;
 - b. gestire in sicurezza i dati personali trattati nelle attività amministrative, applicando il principio di minimizzazione e prevenendo rischi o usi impropri;
 - c. riconoscere limiti, responsabilità e ambiti di utilizzo consentiti dell'IA nel contesto scolastico, adottando le misure di sicurezza e le cautele operative richieste.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Il personale ATA, nel rispetto del principio di minimizzazione e dei divieti previsti dall'Art. 3, può trattare dati personali mediante strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. **Assistenti amministrativi.** Gli Assistenti amministrativi possono inserire nei prompt dell'IA i dati personali strettamente necessari allo svolgimento delle attività amministrative, organizzative e gestionali di competenza. È sempre vietato trattare dati personali eccedenti rispetto alla finalità perseguita. Gli Assistenti amministrativi sono responsabili della corretta classificazione dei dati e sono tenuti a evitare qualunque trattamento che possa generare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - b. **Assistenti tecnici.** Gli Assistenti tecnici possono inserire nei prompt dell'IA i dati personali strettamente necessari allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. È sempre vietato trattare dati personali eccedenti rispetto alla finalità perseguita. Gli Assistenti tecnici sono responsabili della corretta classificazione dei dati e sono tenuti a evitare qualunque trattamento che possa generare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
 - c. **Collaboratori scolastici.** I collaboratori scolastici non possono inserire nei prompt dell'IA dati personali.

Art. 15 – Ambiti d'uso consentiti

1. Il personale ATA può utilizzare l'Intelligenza Artificiale esclusivamente per attività amministrative, operative e gestionali coerenti con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto delle Linee guida.
2. Tra gli usi consentiti, a titolo esemplificativo:
 - a. **Assistenti amministrativi:**
 - i. predisposizione di bozze di comunicazioni interne ed esterne;
 - ii. supporto nella semplificazione linguistica dei testi amministrativi destinati all'utenza (es. famiglie, studenti);
 - iii. rielaborazione di testi informativi, note operative, manuali e procedure interne;
 - iv. supporto nell'organizzazione di calendari, promemoria e attività logistiche;
 - v. generazione di elenchi, schemi o tracce di documenti;
 - vi. semplificazione e sintesi di provvedimenti normativi, circolari ministeriali, disposizioni amministrative o atti interni, senza mai sostituire la verifica umana e la responsabilità interpretativa.

b. Assistenti tecnici:

- i. generazione di istruzioni tecniche o procedure sintetiche per attività di laboratorio;
- ii. analisi descrittiva non decisionale di malfunzionamenti o problemi tecnici;
- iii. supporto nella documentazione interna, schede operative o log di manutenzione.

c. Collaboratori scolastici:

- i. supporto nella rielaborazione di indicazioni o procedure riferite a sicurezza, accoglienza o vigilanza, purché senza dati personali;
- ii. generazione di bozze di avvisi interni relativi alla gestione degli spazi;
- iii. produzione di checklist operative;
- iv. generazione elenchi di materiali necessari per attività quotidiane.

3. Il personale ATA è responsabile a tutti gli effetti dell'uso dei contenuti generati mediante strumenti di Intelligenza Artificiale e ne verifica preventivamente accuratezza, completezza e conformità alla normativa vigente e alle procedure interne dell'Istituzione scolastica.

Art. 16 – Ambiti vietati

1. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale ATA è escluso in tutti gli ambiti che eccedono le finalità consentite dal presente Regolamento e, in particolare, non è ammesso:
 - a. utilizzare l'IA per trattare, analizzare, classificare o elaborare dati personali identificativi di studenti, docenti, personale ATA o famiglie, oltre quanto strettamente necessario;
 - b. trattare categorie particolari di dati personali o dati giudiziari;
 - c. utilizzare l'IA per adottare decisioni amministrative che producano effetti giuridici o organizzativi sugli interessati;
 - d. produrre certificazioni, attestati, atti amministrativi o documenti ufficiali basandosi su contenuti generati dall'IA senza verifica umana qualificata;
 - e. utilizzare l'IA per valutare, monitorare o sorvegliare il comportamento degli utenti della scuola;
 - f. generare contenuti che abbiano valore di protocollo, certificazione, dichiarazione o attestazione, senza controllo umano completo e responsabilità esclusiva dell'operatore;
 - g. utilizzare l'IA per eludere misure di sicurezza informatica, generare codice dannoso o accedere a dati riservati;
 - h. utilizzare l'IA per attività personali non attinenti al ruolo istituzionale;
2. L'Intelligenza Artificiale non può in alcun modo sostituire il processo decisionale amministrativo o gestionale, che rimane di esclusiva competenza del personale ATA e non può essere utilizzata per produrre documenti senza preventiva e integrale verifica da parte del personale ATA stesso.

Art. 17 – Obbligo di supervisione e responsabilità nell'uso dell'IA

1. Il personale ATA è tenuto a utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo responsabile, verificando sempre la correttezza delle informazioni generate e la coerenza con le normative vigenti e con le procedure interne dell'Istituto.

2. Gli Assistenti Amministrativi devono informare tempestivamente il DSGA o il Dirigente Scolastico di eventuali anomalie, rischi o utilizzi impropri dell'Intelligenza Artificiale rilevati durante lo svolgimento delle attività amministrative di propria competenza.

SEZIONE IV – Dirigente Scolastico (DS) e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

Art. 18 – Formazione obbligatoria

1. Il DS, quale responsabile primario della governance dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati dall'Istituzione scolastica, è tenuto ad acquisire e mantenere un adeguato livello di alfabetizzazione e competenza in materia di IA, avvalendosi delle modalità formative che ritenga più idonee e congrue al proprio ruolo istituzionale.
2. Il DSGA è tenuto a partecipare obbligatoriamente alle attività di formazione sull'Intelligenza Artificiale previste dall'Istituto in conformità alle Linee guida ministeriali. Tale formazione ha lo scopo di garantire un uso consapevole, responsabile e sicuro degli strumenti di IA e di assicurare la piena comprensione delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate dalla scuola.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Il DS e il DSGA sono tenuti a utilizzare l'Intelligenza Artificiale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, applicando i principi di minimizzazione, riservatezza, proporzionalità e sicurezza, in conformità ai divieti di cui all'Art. 3 e in coerenza con quanto previsto dall'Art. 14 per gli Assistenti amministrativi.

Art. 20 – Ambiti d'uso consentiti

1. Il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per tutte le attività e con tutte le modalità consentite ai docenti e al personale ATA.
2. In aggiunta, possono impiegare l'IA per attività specifiche connesse al proprio ruolo istituzionale e alle funzioni di direzione, coordinamento e gestione dell'Istituzione scolastica, tra cui:
 - a. redazione, rielaborazione e ottimizzazione di circolari, comunicazioni istituzionali;
 - b. supporto alla pianificazione strategica, alla progettazione dell'offerta formativa, alla definizione del PTOF e alla redazione di relazioni, documenti organizzativi o tecnici;
 - c. analisi di testi normativi e predisposizione di sintesi, schemi esplicativi o confronti fra disposizioni vigenti;
 - d. ottimizzazione dei processi organizzativi e gestionali dell'Istituto, purché l'IA non assuma mai decisioni autonome né intervenga in processi valutativi o disciplinari;
 - e. predisposizione di bozze di documenti programmatici e amministrativo-contabili;
 - f. supporto nelle attività di comunicazione con il personale, le famiglie e gli enti esterni, tramite elaborazione di testi informativi e materiali divulgativi;
 - g. organizzazione e gestione di progetti, anche mediante strumenti di IA utili alla definizione di cronogrammi, matrici di responsabilità o check-list operative.

3. Tutti gli output generati dall'IA devono essere sottoposti a revisione critica e verificati quanto ad accuratezza informativa, coerenza normativa e aderenza alle procedure amministrative vigenti.

Art. 21 – Ambiti vietati

Oltre ai divieti previsti per il personale amministrativo, che si applicano anche al Dirigente Scolastico e al DSGA in quanto compatibili con le rispettive funzioni, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale non può in alcun modo sostituire l'autonomia decisionale, gestionale e valutativa del DS e del DSGA, né può essere utilizzata per predisporre o adottare decisioni formali relative al personale, agli studenti o alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica senza preventiva e integrale revisione da parte del DS o del DSGA competente.

Art. 22 – Responsabilità

1. Il DS ricopre la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA adottati dall'Istituzione scolastica. Spetta a tale figura garantire una chiara definizione dei ruoli all'interno della scuola e promuovere un utilizzo dell'IA consapevole ed etico. In quanto decisore strategico, il DS assicura che l'introduzione di soluzioni di IA sia accompagnata da un'adeguata valutazione del loro impatto e da un monitoraggio continuo dei risultati.
2. Il DS assicura l'aggiornamento del presente Regolamento, in collaborazione con gli organi collegiali competenti, secondo quanto previsto dalla Sezione VI.

SEZIONE V – STUDENTI

Art. 23 – Accesso degli studenti all'Intelligenza Artificiale

1. Gli studenti minorenni possono accedere e utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente quando risultino simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. lo studente ha compiuti 13 anni;
 - b. l'Istituto ha acquisito l'autorizzazione formale all'uso dell'IA rilasciata dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - c. il docente della disciplina nella quale si intende impiegare l'IA ha autorizzato tale utilizzo.
2. Gli studenti maggiorenni possono accedere e utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale in presenza della sola condizione di cui alla lettera c. del comma precedente.

Art. 24 – Formazione obbligatoria degli studenti prima dell'accesso all'IA

1. L'accesso agli strumenti di Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente dopo che essi abbiano ricevuto una formazione preliminare, adeguata all'età e al percorso scolastico, conforme a quanto previsto dalle Linee guida.
2. La formazione ha lo scopo di assicurare che gli studenti comprendano:
 - a. le finalità didattiche e i limiti dell'uso dell'IA a scuola;
 - b. i rischi connessi all'affidamento acritico allo strumento (bias, errori, allucinazioni);
 - c. i divieti relativi al trattamento dei dati personali;
 - d. l'importanza della supervisione umana;

- e. i confini tra uso lecito e uso improprio dell'IA.
3. Gli studenti che non abbiano ricevuto tale formazione non possono utilizzare l'IA in alcun contesto scolastico.

Art. 25 – Divieti relativi al trattamento dei dati personali da parte degli studenti

Gli studenti non possono inserire nei prompt dell'Intelligenza Artificiale dati personali propri o di altre persone. È ammessa unicamente la deroga relativa ai dati personali di personaggi pubblici esclusivamente quando tali dati siano necessari e pertinenti allo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 26 – Ambiti d'uso consentiti

1. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente per finalità didattiche, nell'ambito delle attività autorizzate dai docenti.
2. Gli studenti possono utilizzare l'IA per le seguenti attività nel rispetto delle indicazioni fornite dai docenti:
 - a. comprensione e rielaborazione dei contenuti disciplinari, tramite richieste di chiarimento, esempi aggiuntivi, spiegazioni semplificate o avanzate;
 - b. supporto allo studio attraverso la generazione di mappe concettuali, schemi riassuntivi, domande di autovalutazione e simulazioni di interrogazioni;
 - c. sviluppo di abilità linguistiche, incluse traduzioni, riformulazioni, revisioni del testo e adattamenti del registro comunicativo;
 - d. attività di problem solving, coding e pensiero computazionale, come la generazione di pseudocodice, esempi di algoritmi, debugging assistito o simulazione di scenari logici;
 - e. sperimentazioni laboratoriali virtuali o esercitazioni guidate;
 - f. ricerca di informazioni per approfondimenti disciplinari, purché le fonti proposte vengano verificate criticamente;
 - g. produzione di elaborati didattici, come testi, presentazioni, tabelle o bozze di progetto, che lo studente deve comunque rielaborare, integrare e personalizzare;
 - h. verifica e miglioramento delle proprie competenze digitali, attraverso esercizi guidati sull'uso consapevole, critico ed etico dell'IA.
3. In nessun caso l'IA può sostituire l'attività personale dello studente nelle prove di valutazione o negli elaborati che richiedono originalità individuale, salvo specifiche attività formative dichiarate dal docente.

Art. 27 – Ambiti d'uso non consentiti

1. È fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per scopi diversi da quelli espressamente autorizzati dal docente.
2. In particolare, non è consentito agli studenti:
 - a. utilizzare l'IA per svolgere in modo automatico compiti, elaborati, esercitazioni o verifiche, presentando come propri contenuti generati dall'IA senza rielaborazione personale;
 - b. usare l'IA durante prove di valutazione, compiti in classe o interrogazioni, salvo attività specifiche dichiarate dal docente;

- c. richiedere o generare contenuti falsi o ingannevoli (deepfake, informazioni inventate, manipolazioni di immagini o testi) che possano arrecare danno a persone, all'istituzione scolastica o a terzi;
 - d. elaborare, caricare o comunicare all'IA dati personali propri o altrui, incluse immagini e filmati;
 - e. utilizzare l'IA per fini discriminatori, denigratori o contrari ai principi di rispetto e convivenza civile;
 - f. accedere a piattaforme di IA non autorizzate dalla scuola o utilizzare account privati per attività scolastiche senza il controllo del docente;
 - g. aggirare limitazioni, filtri, impostazioni di sicurezza o tentare di forzare il sistema per ottenere risposte inappropriate o non pertinenti al percorso didattico;
 - h. utilizzare l'IA per comunicazioni esterne (social network, messaggistica, invio di contenuti generati) prive di supervisione e non connesse ad attività scolastiche;
 - i. delegare all'IA decisioni, giudizi o valutazioni personali, specialmente in contesti che richiedono responsabilità, autonomia e spirito critico.
3. Ogni uso improprio, non autorizzato o in violazione del presente articolo è soggetto alle misure educative e disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

Art. 28 – Uso dell'Intelligenza artificiale in orario scolastico

L'uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante attività espressamente autorizzate dai docenti e sotto la loro supervisione costante, nel rispetto delle finalità didattiche previste.

Art. 29 – Uso dell'Intelligenza artificiale in orario extra-scolastico

1. Per gli studenti minorenni, l'uso dell'IA al di fuori dell'orario scolastico avviene sotto la piena responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale, che devono:
 - a. vigilare affinché l'uso dell'IA sia corretto, sicuro e coerente con l'età dello studente;
 - b. garantire il rispetto del presente Regolamento, delle Linee guida e della normativa vigente;
 - c. impedire l'inserimento di dati personali;
 - d. verificare che l'IA non venga utilizzata per eludere compiti, verifiche o altre attività in cui il docente ne abbia vietato l'impiego.
2. L'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per gli utilizzi degli strumenti di IA effettuati dagli studenti in orario extra-scolastico, anche qualora avvengano tramite account o credenziali fornite dalla scuola. In tali circostanze, per gli studenti minorenni, la responsabilità ricade integralmente sugli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 30 – Obbligo di dichiarazione dell'uso dell'IA negli elaborati

1. Gli studenti sono tenuti a dichiarare in modo trasparente e specifico se e come hanno utilizzato strumenti di Intelligenza Artificiale nella produzione di elaborati scolastici, progetti, esercitazioni o ricerche.
2. La dichiarazione deve indicare:

- a. quale parte dell'elaborato è stata supportata dall'IA;
- b. per quali funzioni (es.: brainstorming, riformulazione linguistica, schematizzazione, ecc.).

SEZIONE VI – Disposizioni finali

Art. 31 – Aggiornamento del Regolamento

1. Il presente Regolamento è un documento dinamico e sarà periodicamente aggiornato per garantire coerenza con l'evoluzione tecnologica, normativa e organizzativa relativa all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche.
2. L'Istituzione scolastica provvederà ad adeguare tempestivamente il Regolamento in caso di:
 - a. aggiornamenti delle Linee guida o nuove disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - b. modifiche legislative o regolamentari, nazionali o europee, incluse quelle introdotte dall'AI Act o da altre norme pertinenti;
 - c. aggiornamenti della DPIA (Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati) relativa agli strumenti di IA adottati dall'Istituto;
 - d. evoluzioni tecnologiche o modifiche alle piattaforme di IA rese disponibili alla comunità scolastica;
3. gli aggiornamenti saranno approvati dagli organi collegiali competenti e comunicati a docenti, studenti e famiglie secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica.
4. le versioni aggiornate del Regolamento sostituiscono integralmente quelle precedenti dalla data di adozione.

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
2. Dalla data della sua entrata in vigore, il Regolamento è vincolante per tutto il personale scolastico, per gli studenti e per le famiglie.
3. Il documento è reso disponibile tramite pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.